

Aggiornamento Visual SPACE: Dichiarazioni di Intento 2017

Con il provvedimento del 2 dicembre 2016 dell’Agenzia delle Entrate, è stato approvato un nuovo modello di dichiarazione d’intento per gli acquisti o le importazioni di beni e servizi senza applicazione dell’IVA, effettuati a partire dal 1° marzo 2017.

In particolare, è stata eliminata dal mod. DI la possibilità di indicare il periodo di validità delle dichiarazioni d’intento.

Pertanto, l’esportatore abituale potrà, fino al 28 febbraio, emettere ancora dichiarazioni d’intento ai propri fornitori utilizzando il precedente modello, nel quale sarà, quindi, possibile indicare il periodo di validità della stessa.

Invece, per gli acquisti effettuati dal 1° marzo 2017, ciascuna dichiarazione potrà essere rilasciata solo:

- per una operazione fino a un certo importo;
- per più operazioni fino a concorrenza di un certo importo.

Con la Risoluzione n. 120/E, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le dichiarazioni emesse fino al 28 febbraio con una durata che vada oltre tale data sono tutte da intendersi automaticamente scadute al 28 febbraio stesso; dovranno, quindi, essere sostituite con nuove lettere secondo il nuovo modello.

Le dichiarazioni emesse fino al 28 febbraio in cui sia già stato, invece, specificato un importo-limite potranno considerarsi ancora valide.

Inoltre, qualora, nel corso dell’anno, l’esportatore abituale volesse acquistare senza applicazione dell’IVA per un importo superiore a quello specificato in una dichiarazione d’intento già emessa, egli potrà presentare un nuovo modello ad integrazione di quello precedente, indicando l’ulteriore ammontare

Pertanto, riassumendo:

- per chi emette dichiarazioni d’intento, varierà sia il modello da inviare ai propri fornitori sia il tracciato da inviare telematicamente alle Agenzie delle entrate;
- per chi, invece, riceve dichiarazioni d’intento, è molto importante tenere presente quanto specificato dall’Agenzia delle Entrate: “particolare attenzione deve essere riservata alla verifica dell’importo complessivamente fatturato senza IVA dal soggetto che riceve la dichiarazione, che non deve mai eccedere quanto indicato nella dichiarazione d’intento”.

Si applica, infatti, una sanzione da 250 a 2.000 euro in capo al fornitore dell’esportatore abituale che effettui cessioni o prestazioni prima di aver ricevuto la lettera d’intento ed aver verificato telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate (art. 7 comma 4-bis DLgs 471/1997).

La Soluzione Cegeka per Visual SPACE

Per permettere sia ai propri clienti che emettono dichiarazioni d'intento sia a quelli che ne ricevono di adempiere correttamente agli obblighi previsti, Cegeka ha predisposto un apposito aggiornamento di Visual SPACE integrandolo con tutte le aree coinvolte dalle novità fiscali sopra descritte.

Nell'ottica di proseguire in un percorso di aggiornamenti e di agevolazioni commerciali per clienti e nuove sottoscrizioni di licenze Visual SPACE, questo come tutti gli aggiornamenti di legge che vengono rilasciati, sono disponibili gratuitamente per le Aziende che hanno installato l'ultima release di Visual SPACE e per tutte le installazioni ex novo.

Contattateci per maggiori informazioni e approfondimenti legati a questo e a tutti gli aggiornamenti legislativi disponibili.